

cipi non possono amalgamarsi con le leggi dello Stato dovrebbe andarsene a casa sua ».

Ahimè, in questo persistente bisogno d'una vita politica e giuridica propria, staccata da quella del popolo in mezzo al quale da secoli si trova, forse, uno dei profondi motivi delle tragiche vicende delle genti d'Israele nel mondo!

P. S. LEICHT

Già Prof. ord. nella Univ. di Roma

Francesco Santoro-Passarelli, *Istituzioni di diritto civile*, I. Dottrine generali, 3.<sup>a</sup> edizione, Napoli, Jovene, 1946.

Le Istituzioni del S.-P., apparse ormai da quattro anni e già giunte ad una terza edizione, si stanno confermando sempre più come la migliore trattazione di teoria generale del diritto privato sinora pubblicata, sotto l'impero della nuova codificazione. Si tratta di una sintesi rigorosissima, poco più di duecento pagine, che svela, a volte anche attraverso una singola parola o il breve volgere di una frase, oltre che la vastissima preparazione dell'autore, la profonda meditazione, da parte sua, di ogni singolo, benchè minimo problema.

Il libro, dopo una stringata Introduzione sulla nozione di Istituzioni di diritto civile e sui limiti della esposizione relativa, tratta in quattro capitoli, rispettivamente, delle persone, delle cose, dei rapporti giuridici e dei fatti giuridici. Il capitolo sui fatti è, naturalmente, il più lungo (circa i tre quarti del volume), ed è dedicato alla distinzione tra fatti ed atti giuridici, alla teoria del negozio giuridico, alla «sostituzione nell'attività giuridica», alla prova dei fatti giuridici.

Addentrarsi nell'esame dell'opera non è assolutamente possibile in questa sede, nè rientra nella mia specifica competenza. Pure, la suggestione della discussione e della critica sorge nella lettura, si può dire, ad ogni passo. Queste Istituzioni, infatti, come ogni opera veramente viva, si prestano a numerosi consensi ed a non meno numerosi dissensi.

La profondità dell'elaborazione svolta dall'autore è particolarmente evidente nel capitolo sui fatti giuridici, dove, forse, più che altrove è dato avvertire talvolta l'inclinazione ad un eccessivo dogmatismo, per quanto frenata e imbrigliata dalla sollecita cura di riportare il discorso alle norme del codice.

Qualche breve osservazione mi sembra opportuna sulla sistematica generale dell'opera e sulla sua funzione didattica.

In primo luogo, non sentirei di condividere pienamente l'affermazione del S.-P. che le dottrine dei soggetti e degli oggetti dei diritti appartengono alla teoria generale piuttosto che al diritto privato (v. Introduzione). Se ciò

fosse esatto, dovremmo escludere dalla teoria del diritto privato anche la dottrina dei fatti e dei rapporti giuridici, che ad egual diritto la «teoria generale», come è noto, reclama per sè: una trattazione di diritto privato si restringerebbe, pertanto, alla semplice analisi degli istituti, cioè alla così detta «parte speciale». Ma, in verità, il diritto privato non può prescindere da una sua propria «parte generale», cioè da una teoria generale del «rapporto giuridico privato», che va analizzato in tutti i suoi elementi, sia quelli che il Carnelutti chiama dinamici (fatti giuridici privati), che quelli statici (soggetti e oggetti). Del resto, basta scorrere la rigorosa trattazione che il S.-P. dedica alle persone e alle cose per convincersi che solo un trattato di diritto privato può contenere ed esporre sistematicamente gli aspetti specifici della teoria dei soggetti e degli oggetti, oltre che gli aspetti specifici della teoria dei fatti, in ordine ai rapporti giuridici privati. Si tratta di argomenti di comune interesse, rispetto ai quali è solo necessario segnare nettamente i confini tra la «teoria generale», da un lato, e le «parti generali» delle singole trattazioni (di diritto civile, amministrativo, penale ecc.), dall'altro.

La novità sistematica più appariscente sta nella esclusione delle dottrine relative alla nozione del diritto, alle sue partizioni, alle fonti di produzione ed alla loro interpretazione: dottrine che sogliono formare l'introduzione o il primo capitolo di ogni manuale di Istituzioni. L'ostacolo è qui scientificamente fondato, trattandosi di argomenti che rientrano effettivamente nella teoria generale, ma non so se esso sia altrettanto opportuno didatticamente, quando sta di fatto che l'insegnamento della teoria generale del diritto non è praticato nelle facoltà giuridiche italiane, e che nemmeno è più praticato, sfortunatamente, quello dell'Introduzione allo studio del diritto (la così detta «Enciclopedia giuridica»). Temo fortemente che i principianti incontreranno gravi difficoltà di ambientamento nello studio del diritto a causa di questa lacuna del manuale istituzionale: difficoltà, forse, ancora maggiori di quelle che avranno a superare nella lettura dell'opera, che risulterà certamente per essi assai difficile.

La verità è, se non mi sbaglio, che il S.-P., partito per redigere un breve e succoso testo di Istituzioni di diritto civile, si è alla fine trovato ad aver scritto un poderoso, se non ponderoso, trattato di teoria generale del diritto privato. Poco importa se vorranno dolersene gli studenti poltroni, di cui le nostre Università sono tanto cospicuamente fornite. Noi non possiamo che rallegrarcene assai per la scienza giuridica italiana.

ANTONIO GUARINO

Prof. ord. nella Univ. di Catania

20

# ARCHIVIO GIURIDICO

“ FILIPPO SERAFINI ”

DIRETTO DA  
VINCENZO ARANGIO-RUIZ  
DELLA UNIVERSITÀ DI ROMA

EMILIO ALBERTARIO  
DELLA UNIV. DI ROMA

BENVENUTO DONATI  
DELLA UNIV. DI MODENA

A. C. JEMOLO  
DELLA UNIV. DI ROMA

FULVIO MAROI  
DELLA UNIV. DI ROMA

TOMASO PERASSI  
DELLA UNIV. DI ROMA

SALVATORE RICCOBONO  
EM. DELLA UNIV. DI ROMA

REDATTORE RESPONSABILE  
CARLO GUIDO MOR  
DELLA UNIV. DI MODENA

SESTA SERIE, VOLUME II — FASCICOLO 1  
DELL'INTERA COLLEZIONE VOL. CXXXIII — FASC. 1

60

SOCIETÀ TIPOGRAFICA MODENESE  
EDITRICE IN MODENA — 1946

UNIVERSITÀ degli STUDI di  
NAPOLI  
Biblioteca degli Istituti Giuridici